



CITTÀ DI NOCERA SUPERIORE

ORDINANZA SINDACALE N. 10 del 23/05/25

OGGETTO: Divieto di vendita e detenzione di animali vivi su area pubblica in occasione delle festività in onore di San Pasquale Baylon.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

In occasione delle festività religiose in onore di San Pasquale, che si svolgono annualmente nel Comune di Nocera Superiore, si registra una notevole affluenza di persone e la presenza di mercatini e bancarelle su area pubblica;

In detti contesti è stata rilevata, in passato, la vendita non autorizzata di animali vivi (in particolare volatili, conigli, tartarughe e altri animali d'affezione), spesso in condizioni non idonee al loro benessere e in violazione delle norme igienico-sanitarie;

CONSIDERATO CHE:

La detenzione e vendita di animali vivi in ambienti rumorosi, affollati e non controllati può costituire una forma di maltrattamento in contrasto con la L. n. 189/2004;

Tali pratiche comportano anche potenziali rischi per la salute pubblica e problemi di ordine igienico-sanitario;

VISTI:

Gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL); La Legge 14 agosto 1991, n. 281; La Legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali"; Il Regolamento Comunale per la tutela e il benessere degli animali approvato con delibera di GC n. 77 del 28.09.2020;

ORDINA

Con i poteri conferiti dalle legge, al fine di tutelare la salute pubblica ed il benessere animale

1. È fatto divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, e in particolare nelle aree interessate dalle celebrazioni e attività connesse alle festività di San Pasquale, di:

-vendere, cedere, esporre o detenere per la vendita animali vivi di qualsiasi specie su suolo pubblico;
-trasportare e tenere animali in contenitori non conformi o non autorizzati, che non rispettino le condizioni minime di benessere animale;

2. Il presente divieto ha validità per l'intera durata della manifestazione, e comunque dal 15 al 20 maggio 2025;

3. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle normative vigenti, con eventuale sequestro degli animali.

INFORMA



CITTÀ DI NOCERA SUPERIORE

che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via Amministrativa al Prefetto di Salerno entro 30 giorni, ricorso giurisdizionale al Tar Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che venga trasmessa a:

Prefettura di Salerno, Questura, Commissariato PS Nocera Inferiore, ASL Salerno – Servizio Veterinario, Comando di Polizia Locale e alle associazioni animaliste del territorio.

Dalla residenza Municipale, addì 13 maggio 2025

IL SINDACO
dott. Gennaro D'Acunzi